



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 480 del 30 SET. 2021

OGGETTO: Rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca - Scuola di specializzazione in Neurologia - per l'accoglienza di medici in formazione specialistica presso la UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi dell'ASST G. Pini-CTO - Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 30 SET. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente l'onere presunto di € 10.151,65= previsto nella presente proposta, che rientra nel Conto Economico dei bilanci degli esercizi 2021/2022/2023/2024/2025/2026 così suddiviso:

- Per € 384,71 per il periodo 01.10.2021 – 31.12.2021 ai conti economici:
 - n. 51003000040 "Formazione Personale Privato" per € 19,08;
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 192,00;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 21,60;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 4,03;
 - n. 51001000030 "Prestazioni sanitarie" per € 148,00;
- Per € 2.030,33 per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 ai conti economici:
 - n. 51003000040 "Formazione Personale Privato" per € 95,40;
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 1.056,00;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 118,80;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 20,13;
 - n. 51001000030 "Prestazioni sanitarie" per € 740,00;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 480 del 30 SET. 2021

- Per € 2.030,33 per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 ai conti economici:
 - n. 51003000040 "Formazione Personale Privato" per € 95,40;
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 1.056,00;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 118,80;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 20,13;
 - n. 51001000030 "Prestazioni sanitarie" per € 740,00;
- Per € 2.030,33 per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 ai conti economici:
 - n. 51003000040 "Formazione Personale Privato" per € 95,40;
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 1.056,00;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 118,80;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 20,13;
 - n. 51001000030 "Prestazioni sanitarie" per € 740,00;
- Per € 2.030,33 per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025 ai conti economici:
 - n. 51003000040 "Formazione Personale Privato" per € 95,40;
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 1.056,00;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 118,80;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 20,13;
 - n. 51001000030 "Prestazioni sanitarie" per € 740,00;
- Per € 1.645,62 per il periodo 01.01.2026 – 30.09.2026 ai conti economici:
 - n. 51003000040 "Formazione Personale Privato" per € 76,32;
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 864,00;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 97,20;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 16,10;
 - n. 51001000030 "Prestazioni sanitarie" per € 592,00;

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 480 del 30 SET. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Visti:

- il D.Lgs n. 368 del 17.08.1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- il D.M. del 29.03.2006, "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";
- la L.R. Lombardia n. 33 del 30.12.2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il D.I. n. 68 del 04.02.2015, "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- la DGR X/7850 del 12.02.2018 ad oggetto "Modifiche al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO approvato con DGR n. X/6886 del 17.07.2017, recante: "Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4 della L.R. n. 33 del 30.12.2009, come modificata con L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 e s.m.i.";

Premesso che:

- l'art. 3 comma 3° del D.I. n. 68/2015 prevede che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo le definizioni dell'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D. Lgs. 368/99;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici extra universitari poste a disposizione per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, degli specializzandi;

Richiamata la deliberazione n. 164 del 22.03.2018 ad oggetto "Convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca - Scuola di specializzazione in Neurologia - per l'accoglienza di medici in formazione specialistica presso la UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi del P.O. CTO", con scadenza al 30.09.2021;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 480 del 30 SET. 2021

Dato atto, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, che:

- con nota e-mail, rubricata al prot. dell'Ente al n. 11508/21 il 30.07.2021, l'Università degli Studi di Milano - Bicocca - ha manifestato all'ASST la volontà di rinnovo della suddetta convenzione, trasmettendone la bozza;
- con nota e-mail del 28.09.2021, l'Università ha comunicato che il Consiglio della scuola di specializzazione in Neurologia, e il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia hanno espresso, rispettivamente in data 03.09.2021 e in data 24.09.2021, parere favorevole per il rinnovo della convenzione con la nostra ASST per la rete formativa della scuola;

Visto lo schema di convenzione, nel quale sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle parti, di seguito sintetizzati:

• compiti e responsabilità in capo all'ASST G. Pini-CTO:

- concessione di strutture e attrezzature medico-sanitarie, di servizi logistici e del personale facente capo alla UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi;
- adozione delle misure in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda, in ambito di formazione specifica i cui oneri ammontano ad € 9,54 pro-capite/anno;
- garanzia sorveglianza sanitaria: costo € 74,00 oltre eventuali prestazioni sanitarie aggiuntive *ad personam*, così come specificato con deliberazione n. 306 del 27.05.2021;
- fruizione del servizio mensa con addebito della quota parte per pasto, di € 4,80/specializzando, ai sensi del regolamento aziendale vigente in materia;
- servizio di lavaggio camici pari ad € 0,44/die + IVA;
- rilascio cartellino identificativo: € 1,65 + IVA;
- idonea copertura assicurativa ai sensi dell'art. 41, 3° co., D.Lgs. 368/1999, per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale;

• compiti e responsabilità in capo all'Università degli Studi di Milano - Bicocca:

- utilizzo delle strutture, esclusivamente, da parte degli specializzandi ammessi alla Scuola di Specializzazione in Neurologia, che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999;
- rilascio cartellino identificativo, come specificato nell'art.6 del testo della convenzione;

Acquisito, in data 17.08.2021, il parere favorevole del Direttore Sanitario dott.ssa Paola Giuliani, conservato in atti.

Rilevato che:

- è diretto interesse dell'Azienda promuovere e favorire la collaborazione didattica nelle materie proprie dell'attività istituzionale;
- le attività didattico-formative professionalizzanti non devono comportare nessun intralcio con l'attività istituzionale in regime di SSN e devono essere compatibili con lo stesso;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 480 del 30 SET. 2021

- tale accordo consente all'Università di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale e, all'Azienda, di mantenere un rapporto scientifico costante con le istituzioni universitarie stesse;
- la convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione;

Visto il testo di convenzione, parte integrante della presente deliberazione;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Economico Finanziaria;

Ritenuto, da parte della Direzione Generale, per quanto sopra rappresentato, di procedere al rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca - Scuola di specializzazione in Neurologia, per l'accoglienza a fini didattico-integrativi, dei medici in formazione specialistica presso la UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi del P.O. CTO;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di rinnovare la convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca - Scuola di Specializzazione in Neurologia, per l'accoglienza a fini didattico-integrativi, dei medici in formazione specialistica presso la UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi del P.O. CTO, per gli anni 2021-2026, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 10.151,65=, è annotato ai conti di bilancio degli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 indicati nei primi due fogli della presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente convenzione ha una validità quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, sino al termine dell'a.a. 2025/2026 (scadenza 30.09.2026);
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 480 del 30 SET. 2021

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: Sig.ra Miryam Catalano
(Atti n. 2021- 1.1.3 / 1.2.18)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 480 del 30 SET. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1 L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal - 1 OTT. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Crocchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E
L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI-CTO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE
A FAVORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA.**

TRA

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale partita IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, di seguito indicata come **Università**;

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO con sede legale in Milano (MI), Piazza Cardinal Ferrari 1, cap. 20122, Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, di seguito indicata **ASST**.

PREMESSO CHE

1. Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
2. Tra l'Università e l'ASST veniva stipulata una convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a favore della scuola di specializzazione in Neurologia con scadenza al 30.09.2021;
3. L'Università e l'ASST, con il presente atto, intendono rinnovare la suddetta convenzione.

PRESO ATTO

Che il presente accordo è stato approvato da:

- o Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università, con delibera del 24 settembre 2021.
- o Consiglio di Amministrazione dell'Università, con delibera del 24 luglio 2018, ha approvato lo schema tipo della presente convenzione.

RICHIAMATI

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;
- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria,

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Strutture messe a disposizione)

L'ASST mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Neurologia, gratuitamente e come collegata, la U.O.C. Centro Parkinson e Parkinsonismo.

L'ASST garantisce che detta U.O.C., per gli aspetti e le finalità didattiche, rispetti le norme di accreditamento e sia dotata di strutture e organico adeguati, come da successivo art. 7.

L'articolazione organizzativa della Struttura di cui sopra verrà, altresì, definita in considerazione delle effettive necessità cliniche, tenendo peraltro conto, in aggiunta ai parametri di accreditamento, anche dell'esigenza di garantire adeguati livelli qualitativi sia nella assistenza, sia nella didattica, sia nella ricerca.

Per struttura si intendono le strutture fisiche universitarie e ospedaliere che concorrono ai fini indicati nel periodo precedente.

Detta struttura è identificata esternamente mediante specifica tabella fornita dall'Università con logo universitario e denominazione della Scuola di Specializzazione.

L'Università potrà utilizzare la sopra indicata struttura per il compimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito delle Scuole di Specializzazione indicata sopra, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola stessa.

Nel rispetto del principio di esclusività espresso dal D.l. 13 giugno 2017 n. 402, l'ASST si impegna a non mettere a disposizione le strutture indicate nel presente

articolo a favore delle reti formative di scuole di specializzazione di Atenei diversi dall'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Art. 3 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)

L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i., del D.l. 13 giugno 2017 n. 402, del D.l. 4 febbraio 2018 n. 68 e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del Dirigente Responsabile della struttura sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è conferita dall'Università la qualifica di "tutor" (che può svolgere funzioni a livello individuale o di gruppo per guidare l'attività dei discenti durante l'attività nelle strutture ospedaliere) e di "professore a contratto" (per l'attività didattica di tipo formale, con incarico di titolare di insegnamento). L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale. L'ASST, di concerto con il Direttore delle UOC di competenza, provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore d'aula effettivamente svolte.

Art. 6 (Servizi)

L'ASST, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la possibilità di accedere e usufruire della mensa della stessa, alle tariffe più vantaggiose possibili. I medici in formazione utilizzano camici, contrassegnati da cartellini forniti dall'ASST e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

Art. 7 (Accreditamento)

L'ASST dichiara di essere in possesso degli *standard* e dei requisiti generali e specifici per l'accREDITamento delle strutture messe a disposizione a favore delle Scuole di Specializzazione in Neurologia, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 8 (Copertura assicurativa)

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i responsabili delle unità operative nelle quali svolge la formazione.

Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

Art. 4 (Attività libero professionale degli specializzandi)

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni ulteriore rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo l'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

Art. 5 (Attività didattica del personale sanitario)

Il personale non universitario che presta attività assistenziale presso l'ASST partecipa, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica di tipo formale e tutoriale delle Scuole di Specializzazione indicate all'art. 11, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università.

Detto Personale potrà partecipare alle attività didattiche previa autorizzazione del datore di lavoro o chi per esso, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.

Ai sensi dell'art. 41, 3° co., D.Lgs. 368/1999 l'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 9 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

L'ASST, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'ASST medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, art. 83 D.Lgs. 230/95). L'ASST comunica periodicamente all'Università l'elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell'ASST stessa e i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria. I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'ASST.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'ASST e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

L'ASST è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 10 (Trattamento dati personali)

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.
2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
3. In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.
4. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
5. Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, l'ASST, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Art. 11 (Durata ed efficacia)

La presente Convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione sino al termine dell'a.a. 2025/2026 (scadenza 30.09.2026).

La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6

mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Nelle more del rinnovo, la presente convenzione è da considerarsi prorogata sino alla stipula dell'atto di rinnovo da farsi non più tardi di un anno.

Per quanto riguarda il periodo temporale intercorso dalla scadenza della precedente convenzione alla stipula della presente, nelle more del rinnovo, le parti danno atto che i rapporti sono estesi anche al suddetto periodo temporale.

Per le ipotesi di proroga e/o di rinnovo della precedente convenzioni le parti danno atto che i rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità.

Art. 12 (Imposta di bollo e registrazione)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) a carico dell'ASST.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

per Università degli Studi di Milano – Bicocca

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

per ASST Gaetano Pini - CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Paola Lattuada